



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Catania- Sezione Lavoro - composta dai Sigg.ri
Magistrati:

dott.ssa Concetta Maiore	Presidente
dott.ssa Graziella Parisi	Consigliere relatore
dott. Enrico Rao	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 123/2018 R.G.
proposta da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente
domiciliato in Catania presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dagli
avv.ti L. Gaezza e P. L. Tomaselli per procura generale alle liti, richiamata in atti.

APPELLANTE - APPELLATO

CONTRO

LITRICO SANTO (CF. LTRSNT52M23C3510), rappresentato e difeso
dall'avv. A. Di Re, giusta procura in atti.

APPELLATO - APPELLANTE

OGGETTO: benefici da esposizione all'amianto.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 345/2018 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del
lavoro, accoglieva la domanda proposta da Litrico Santo nei confronti
dell'istituto previdenziale, dichiarando il diritto del ricorrente al beneficio
contributivo previsto dall'art. 13 comma 8 l. n. 257/1992 e successive modifiche,

applicando il coefficiente 1,25 previsto dall'art. 47 D.L. n. 269/2003.

Il giudicante rigettava preliminarmente l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/21970, affermava la legittimazione passiva dell'istituto resistente, rigettava l'eccezione di incompatibilità tra i benefici richiesti e quelli previsti per i lavoratori marittimi dall'art. 31 l. n. 413/1984, di cui all'art. 47 comma 6 ter d.l. n. 269/2003, richiamando in merito la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9594/2017. Rigettava, infine, l'eccezione di prescrizione.

Nel merito escludeva che al ricorrente fosse applicabile la vecchia normativa, non avendo lo stesso proposto domanda amministrativa o giudiziaria prima del 2.10.2003 e non avendo allegato che a quella data aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il trattamento pensionistico.

Dava quindi atto che il Litrico aveva ottenuto dall'INAIL certificazione di esposizione qualificata all'amianto per il periodo dal 7.11.1980 al 2.10.2003, ossia per un periodo ultradecennale, affermando di conseguenza il diritto dello stesso alla rivalutazione contributiva prevista dall'art. 47 D.L. n. 269/200 (applicazione del coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura della pensione).

Avverso la pronuncia proponeva appello l'Istituto; si costituiva l'appellato con memoria contenente appello incidentale.

La causa è stata posta in decisione in data 13 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo l'appellante principale si duole della violazione o omessa applicazione dell'art. 47 comma 6 ter d.l. n. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003). Evidenzia sul punto la contraddittorietà della sentenza impugnata che ha posto a fondamento del rigetto dell'eccezione una pronuncia della Suprema Corte, la n. 9594/2017, che esclude l'operatività della norma qualora sia applicabile la disciplina precedente, pur ritenendo operante nel caso in esame proprio la nuova disciplina di cui al d.l. n. 269/2003.

Ribadisce, pertanto, l'eccezione di incompatibilità avendo l'appellato goduto, al fine del collocamento in quiescenza, (avvenuto all'età di 60 anni con 31 anni di contribuzione, in epoca in cui il regime ordinario consentiva il collocamento in pensione o con 61 anni di età e 36 di contribuzione, oppure con 62 anni di età e 35 di contribuzione) dei benefici previsti dalla normativa sulla previdenza dei marittimi (l. n. 413/1984).

2) Con il secondo motivo rileva che il Tribunale ha riconosciuto il beneficio di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003 senza specificare in dispositivo il periodo ultradecennale.

3) Conseguentemente chiede la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.

4) Con l'appello incidentale viene criticata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la normativa di cui all'art. 47 d.l. n. 269/2003, anziché l'art. 13 comma 8 l. n. 257/1992.

Sostiene l'appellante che la nuova normativa fa salva l'applicazione della disciplina previgente (rivalutazione contributiva secondo il coefficiente di 1,5 anche ai fini del diritto a pensione) nei confronti dei lavoratori che alla data del 2.10.2003 avevano già maturato l'esposizione qualificata ultradecennale all'amianto oppure ottenuto la certificazione rilasciata dall'INAIL a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005.

5) Con ulteriore motivo lamenta l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale, sulla base delle consulenze prodotte in atti, accertato l'esposizione qualificata all'amianto anche dal 3.10.2003 al 31.12.2012.

6) Va logicamente esaminata la prima doglianza avanzata dall'appellante incidentale, al fine di stabilire quale sia la normativa applicabile al caso concreto.

Orbene sul punto la pronuncia appellata va confermata, in quanto condivisibile è l'interpretazione della normativa su cui l'orientamento della Suprema Corte è ampiamente consolidato: "*Questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. nr 9096/2014; Cass. nr. 8649/2012; Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass.*

n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004) ha ripetutamente affermato che la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, - che in relazione alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1, ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato "il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8" ovvero abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data - va interpretato nel senso che:

a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione;

b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

Le questioni sollevate sono state già risolte nelle richiamate pronunzie, cui in questa sede va data continuità ed alle cui motivazioni si rinvia, che hanno chiarito che la locuzione della L. n. 350 del 2003 - che dispone la salvezza della previgente disciplina nei confronti di coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano maturato "il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8" - deve intendersi come del tutto equivalente alla espressione lessicale già impiegata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, che prevede la applicazione delle precedenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge "il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8".

Nient'affatto decisivo risulta poi quanto disposto dal D.M. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 2; tale decreto, atto di normazione secondaria pur se emanato in attuazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, ha recepito, senza nulla aggiungere, la

locuzione di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 ("diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni") sicchè la soluzione della questione di causa riposa unicamente sull'individuazione della portata effettiva della normazione primaria..." (Cassazione civile sez. lav. del 18/04/2017 n.9730).

Peraltro, come correttamente osservato dal Tribunale con argomentazione non oggetto di censura, la diversa tesi sostenuta dall'appellante incidentale, secondo cui l'applicazione della precedente normativa riguarderebbe coloro che alla data del 2.10.2003 avevano maturato il decennio di esposizione qualificata all'amianto, comporterebbe la sostanziale abrogazione della riforma, "poiché appare difficile che dopo l'ottobre 2003 possa ancora verificarsi un'esposizione ultradecennale ad amianto, con le caratteristiche di intensità richieste dalla legge".

7) Confermata dunque l'applicazione della nuova normativa, va accolto l'appello principale, con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello incidentale.

L'art. 47 d.l. n. 269/2003 al comma 6 ter statuisce quanto segue: *"I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto".*

Quanto alla facoltà di opzione il dm del 27.10.2004 all'art. 4 comma 2 prevede che *"ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al*

pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto. L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza".

Per quanto riguarda i benefici previsti dalla l. n. 413/1984 a favore dei marittimi vengono in considerazione l'art. 31 che disciplina il pensionamento anticipato (*"I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantaseiesimo anno di età fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di età fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2018, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo"*), l'art. 24 sul prolungamento dei singoli periodi di navigazione effettiva di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, e l'art. 25 sul prolungamento dei periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980 di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

E' indubbio che l'appellato abbia usufruito di tali benefici, essendo andato in pensione prima del raggiungimento dei requisiti generali di anzianità e contribuzione necessari al pensionamento, senza aver esercitato opzione alcuna al momento della domanda di pensione.

In merito all'eccezione di incompatibilità la sentenza impugnata appare contraddittoria in quanto, come rilevato dall'appellante principale, richiama una pronuncia della Suprema Corte, la n. 9594/2017, la quale afferma che opera l'incompatibilità prevista dall'art. 6 ter qualora sia applicabile la nuova

normativa. Si legge infatti in tale pronuncia: *“Questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2011, n. 29658; 27 aprile 2007 n. 10037; 15 luglio 2005 n. 15008; 18 novembre 2004 n. 21862), con orientamento consolidato cui in questa sede va data continuità, ha già rilevato che la suddetta normativa di incompatibilità è innovativa del regime di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che riconosceva, stante la assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, con altri benefici comportanti l'anticipazione dell'accesso al pensionamento.*

I destinatari del nuovo regime di incompatibilità sono identificati nell'incipit dello stesso comma 6 ter come "I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo".

La locuzione, di non piana formulazione, deve interpretarsi nel senso la incompatibilità introdotta dalla norma riguarda tutti coloro ai quali si applica la disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, in luogo di quella in precedenza prevista dalla L. n. 257 del 1992; in altri termini, la disciplina di diritto intertemporale del comma 6 ter, è collegata alle previsioni del precedente comma 6 bis nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 1, comma 132”.

Date queste premesse, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 47 comma 6 ter pur essendo affermata l'operatività nella fattispecie in esame della nuova normativa, appare erronea.

Non si condivide infine l'assunto dell'appellato Litrico, in virtù del quale i benefici di cui alla l. n. 413/1984 rappresenterebbero il regime ordinario di appartenenza dei lavoratori marittimi.

Invero la ratio della norma, che è quella di evitare il cumulo di benefici e trattamenti diversificati, induce ad individuare il regime pensionistico di appartenenza di cui parla la norma in quello dell'assicurazione generale obbligatoria. Tant'è che gli stessi artt. 24 e 25 l. n. 413/1984 prevedono i benefici dei prolungamenti ai fini della concessione delle prestazioni

pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, la cui disciplina ordinaria, pertanto, rappresenta il regime pensionistico di appartenenza dei marittimi.

La sentenza va, pertanto, riformata, con il rigetto della domanda proposta in primo grado dal Litrico.

8) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base di parametri di cui al DM 55/2014.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DLPR n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte di Appello definitivamente pronunciando:

accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da Litrico Santo nei confronti dell'INPS;

rigetta l'appello incidentale;

condanna l'appellante incidentale al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 1.775,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 3.308,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute;

ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Catania il 13.10.2020, nella camera di consiglio della sezione lavoro.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Graziella Parisi

Il Presidente
dott.ssa Concetta Maiore